

Circolare e parere Mise sui requisiti. Che possono mutare, uno alla volta

Start up in cdc con i conti

Pmi innovative se c'è certificazione del bilancio


DI MARCO OTTAVIANO

In sede di iscrizione in sezione speciale del registro delle imprese, la pmi innovativa può depositare una certificazione del proprio bilancio successiva all'approvazione del medesimo, purché ovviamente precedente la domanda di iscrizione. Il legislatore fonda sulla iscrizione in sezione speciale l'efficacia costitutiva della start up innovativa. Ne consegue che la sezione speciale deve essere sempre aggiornata; specie dopo l'emanazione del dm 22 giugno 2015, che prevede una specifica implementazione della sezione speciale con il dettaglio dei requisiti posseduti dalla startup. Nel caso della revisione «legale», attestante i requisiti che qualificano la pmi come innovativa, la relazione è diretta all'assemblea dei soci, che ne prende atto, mentre nel caso di revisione «volontaria» la relazione è diretta all'organo amministrativo. Ma entrambi i documenti sono parimenti utili a qualificare la pmi come innovativa. Sono queste alcune delle novità contenute negli ultimi pareri e circolari del ministero dello sviluppo

economico (Mise) guidato da **Federica Guidi**, in materia di certificazione dei bilanci delle pmi innovative e delle start up. Ma andiamo con ordine.

CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO DELLA PMI INNOVATIVA IN SEDE DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. In sede di prima iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa sulle pmi innovative, la certificazione non può che essere successiva alla redazione e approvazione del bilancio (salva l'ipotesi marginale dell'iscrizione in sezione speciale coincidente con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente). Dal primo esercizio successivo alla iscrizione nella sezione speciale, la pmi innovativa è tenuta ad adempiere alla certificazione del bilancio contemporaneamente all'approvazione del medesimo. Pena la cancellazione immediata dalla sezione speciale e la decadenza dalle relative agevolazioni senza possibilità di proroghe o sanatorie o remissioni in termini. A definire tutto ciò è una

circolare MiSe del 3 novembre 2015 (n. 3683), che fornisce risposta a numerosi quesiti pervenuti da parte di imprese e associazioni di categoria, tendenti a conoscere se l'obbligo di certificazione del bilancio, sancito dall'art. 4, comma 1, lett.



b), del dl n. 3 del 2015, debba essere coevo all'approvazione del bilancio stesso.

MUTAZIONE DEI REQUISITI CHE QUALIFICANO UNA PMI INNOVATIVA per come previsti all'articolo 25, comma 2, lett. b) del dl n. 179/2012, durante l'iscrizione in sezione speciale. Non vi sono limiti alla mutazione dei requisiti di cui all'articolo 25 lettera h) del dl n. 179/2012 (che definisce l'impiego dei dipendenti) purché risulti verificata continuativamente, durante la permanenza nella

sezione speciale del registro, la presenza di almeno uno di questi tre requisiti:

- personale qualificato,
- attività di ricerca,
- attività d'innovazione.

Ne consegue che per ragioni di economia amministrativa e soprattutto di tutela della società iscritta in sezione speciale, la mutazione può avvenire senza necessità di fuoriuscita e rientro nella sezione speciale, mediante l'adempimento di cui all'art. 25, comma 14, del dl n. 179/2012.

Questo parere MiSe, datato 3 novembre 2015 risponde a quesito in materia di start-up innovative, in relazione all'applicazione dell'articolo 25, comma 2, lett. b) del dl 179/2012, con riferimento alla possibilità, in un momento successivo all'iscrizione in sezione speciale, di mutare il requisito senza che da ciò derivi una soluzione di continuità nell'iscrizione stessa.